

DPO, consulente esperto nel trattamento dati personali

Autore: Mattioli Leonello

In: Diritto civile e commerciale

Il responsabile della protezione dei dati è una persona esperta nella protezione dei dati, il cui compito è valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, all'interno di un'azienda, di un ente o di una associazione, affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente.

Chi è il Data Protection Officer (DPO)?

Il **Data Protection Officer** (di seguito **DPO**) è una figura introdotta dal **GDPR** (Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 del 4 maggio 2016.

La norma prevede che tutti gli **enti pubblici** ed **alcune categorie di aziende private** nominino un soggetto qualificato che si occupi in maniera esclusiva della protezione dei dati personali, aggiornandosi sui rischi e le misure di sicurezza.

In merito alla **designazione** di tale soggetto, l'art. 37 del GDPR prevede che "1. Il titolare del trattamento e il responsabile del **trattamento** designano sistematicamente un **responsabile della protezione dei dati** ogni qualvolta:

- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10."

Tanto per chiarire, l'**art. 9** riguarda i **dati** cosiddetti **sensibili** da cui si può desumere "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche" di una persona, o la sua appartenenza sindacale. Così come i **dati genetici e/o biometrici** intesi a identificare in modo univoco una persona

fisica, nonché quelli relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.

L'**art. 10** si riferisce al **trattamento dei dati personali** relativi alle condanne penali e ai reati, che deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica, salvo i casi in cui questo viene effettuato con il **consenso** dell'interessato, o si rende **necessario** per i motivi di ordine superiore previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso GDPR.

Cosa deve fare il DPO

Il **DPO** è un **professionista** (può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi) con **competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi**. Il suo compito principale è quello di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali e la loro protezione all'interno di un'azienda (sia essa pubblica che privata).

L'**art. 39** del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del **DPO**.

“1. Il **responsabile della protezione dei dati** è incaricato almeno dei seguenti **compiti**:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”

Scelta del DPO

Secondo le prime indicazioni del Garante privacy, al **responsabile della protezione dei dati personali non è richiesta l'iscrizione ad appositi Albi**, ma anche se non sono previste attestazioni formali, sia le pubbliche amministrazioni che i soggetti privati dovranno scegliere il responsabile della protezione dei dati personali con particolare attenzione, verificando la presenza di competenza ed esperienza specifica. Dovrà avere un'approfondita conoscenza della normativa e della prassi in materia di **privacy** nonché la padronanza delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzeranno lo specifico settore di riferimento. Sarà opportuno privilegiare soggetti che possano dimostrare qualità professionali ed esperienze adeguate alla complessità del compito da svolgere, comprovate e documentate.

Considerato che Il **DPO** può essere **anche un dipendente** dell'Ente o dell'azienda, presumibilmente, per questioni di economicità si cercherà di nominare come **DPO** un soggetto già presente all'interno della struttura, ma la scelta deve essere considerata con oculatazza tenendo conto delle dimensioni aziendali e delle qualità personali della persona nominata. Difficilmente all'interno dell'Azienda è già presente una figura con i requisiti richiesti dalla nuova normativa (preparazione specialistica, formazione continua ed esperienza concreta acquisita sul campo nel corso del tempo).

Occorre tener conto anche del principio di **imparzialità** che contraddistingue questa nuova figura: un dipendente, avendo altri incarichi all'interno dell'azienda, potrebbe risultare in **conflitto di interessi** per il ruolo che occupa. Il DPO deve essere, invece, il supervisore, una figura indipendente e al di sopra delle parti, un soggetto specifico ed esperto in materia, che si occupi esclusivamente della protezione dei dati personali. Meglio sarebbe, quindi, optare per un **professionista esterno** che svolge questa attività in maniera esclusiva anche per più enti, magari coadiuvato da uno o più soggetti interni all'organizzazione aziendale in grado di rappresentare le motivazioni, le modalità e le finalità del trattamento.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/dpo-consulente-esperto-nel-trattamento-dati-personali/>